I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3728/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2187/89 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità [3], modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dall'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1989:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(4) GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	348 947	367 484	386 021	404 558	423 095	441 632		
A 2	309 661	327 350	345 039	362 728	380 417	398 106		
A 3 / LA 3	256 460	271 931	287 402	302 873	318 344	333 815	349 286	364 757
A 4 / LA 4	215 452	227 528	239 604	251 680	263 756	275 832	287 908	299 984
A 5 / LA 5	177 630	188 153	198 676	209 199	219 722	230 245	240 768	251 291
A 6 / LA 6	153 501	161 877	170 253	178 629	187 005	195 381	203 757	212 133
A 7 / LA 7	132 134	138 709	145 284	151 859	158 434	165 009		
A 8 / LA 8	116 862	121 573						
B 1	153 501	161 877	170 253	178 629	187 005	195 381	203 757	212 133
B 2	132 999	139 234	145 469	151 704	157 939	164 174	170 409	176 644
B 3	111 559	116 744	121 929	127 114	132 299	137 484	142 669	147 854
B 4	96 485	100 982	105 479	109 976	114 473	118 970	123 467	127 964
B 5	86 245	89 886	93 527	97 168				
C 1	98 417	102 384	106 351	110 318	114 285	118 252	122 219	126 186
C 2	85 600	89 237	92 874	96 511	100 148	103 785	107 422	111 059
C 3	79 853	82 968	86 083	89 198	92 313	95 428	98 543	101 658
C 4	72 145	75 069	77 993	80 917	83 841	86 765	89 689	92 613
C 5	66 531	69 256	71 981	74 706				
D 1	75 184	78 471	81 758	85 045	88 332	91 619	94 906	98 193
D 2	68 556	71 474	74 392	77 310	80 228	83 146	86 064	88 982
D 3	63 807	66 537	69 267	71 997	74 727	77 457	80 187	82 917
D 4	60 161	62 628	65 095	67 562				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 137 FB è sostituito dall'importo di 5 281 FB;

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 617 FB è sostituito dall'importo di 6 802 FB;

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII, l'importo di 11 819 FB è sostituito dall'importo di 12 150 FB;

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 912 FB è sostituito dall'importo di 6 078 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1989:

all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	163 829	184 125	204 421	224 717
	II	118 907	130 492	142 077	153 662
	III	99 922	104 374	108 826	113 278
B	IV	95 991	105 386	114 781	124 176
	V	75 399	80 367	85 335	90 303
C	VI	71 705	75 928	80 151	84 374
	VII	64 183	66 365	68 547	70 729
D	VIII	58 010	61 426	64 842	68 258
	IX	55 864	56 643	57 422	58 201

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 3 170 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,

— 4 859 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1989, la data « 1° luglio 1988 » indicata all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1989 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 15 maggio 1989, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Grecia	86,5

2. Con effetto al 1° luglio 1989, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	129,2
Germania (tranne Berlino)	99,3
Berlino	109,0
Francia	109,9
Grecia	78,2
Irlanda	95,8
Italia (tranne Varese)	104,8
Varese	106,8
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	88,7
Regno Unito (tranne Culham)	103,9
Culham	99,3
Spagna	103,5
Portogallo	83,1

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) rimangono d'applicazione.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1989, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

(1) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 059	970	1 416	812
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	1 998	906	1 356	708
Altri gradi	1 813	844	1 168	583

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1989, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissati a 9 187, 13 867, 15 160 e 20 670 FB.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1989, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (1) si applica il coefficiente 3,287614.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.